



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 31/03/2022

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazioni Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 4 - Notificazione preventiva al garante

CAPO II – SOGGETTI

- Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali
- Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati personali
- Art. 7 – Autorizzati al trattamento dei dati personali e accesso sistema di videosorveglianza

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 8 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
- Art. 9 - Informativa ex 13 e 14 Reg. . UE N. 679/2016
- Art. 10 – Diritti dell'interessato
- Art. 11 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza
- Art. 12 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

- Art. 13 - Sistema di videosorveglianza sicurezza dei dati personali
- Art. 14 - Limiti al sistema di videosorveglianza per istituti scolastici
- Art. 15 - Limiti al sistema di videosorveglianza specifica per il contrasto all'abbandono dei rifiuti
- Art. 16 - Utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazione alle norme del codice della strada
- Art. 17 - Utilizzo di particolari sistemi mobili Body cam e Dash cam
- Art. 18 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 20 – Norma di rinvio
- Art. 21 – Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano di Comune di Fiano Romano (RM), gestito in piena autonomia e nel rispetto delle norme vigenti dal personale (Ufficiali/Agenti) del Comando di Polizia Locale.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza, viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - i. **liceità**, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - ii. **proporzionalità**, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - iii. **finalità**, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - iv. **necessità**, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.
4. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) *trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
 - b) *raccolti e registrati esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento purché connesse e consequenziali alle finalità dianzi specificate;*
 - c) *raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
 - d) *conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo di SETTE giorni.*
 - e) *trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.*
5. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
6. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per
 - **«Codice»**, *il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni;*
 - **«GDPR»** *il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, normativa europea in materia di protezione dei dati;*

- **«Impianto di videosorveglianza»** qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui al presente regolamento
- **«banca di dati»**, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata
- **«dato personale** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; In particolare con trattamenti effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.
- **«trattamento»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **«limitazione di trattamento»:** il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- **«profilazione»:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- **«pseudonimizzazione»:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- **«archivio»:** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- **«titolare del trattamento»:** l'Ente Comune di Fiano Romano (RM) , nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;

- **«responsabile del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, (es. società che effettuano la manutenzione agli impianti di videosorveglianza);
- **«designato»** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
- **«destinatario»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
- **«terzo»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- **«consenso dell'interessato»:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- **«violazione dei dati personali»:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- **«dati genetici»:** i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- **«dati biometrici»:** i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- **«dati relativi alla salute»:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- **«rappresentante»:** la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento, rappresentante del Titolare-

Art. 3 - Ambito di applicazioni Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Con il Sistema di videosorveglianza si propone di implementare, sul territorio comunale, un sistema di Sicurezza Urbana e di Videosorveglianza del territorio, che raggiunga i seguenti obiettivi:

- a) *implementare una serie di punti di monitoraggio sul territorio, con l'obiettivo di garantire il pieno controllo dei principali punti sensibili, per garantire un completo presidio del territorio ed aumentare la sicurezza reale e percepita dai cittadini.*
- b) *implementare un sistema di gestione della sicurezza urbana che consenta agli operatori di sicurezza di visualizzare ed interagire con il sistema sia da qualsiasi postazione fissa abilitata, sia in mobilità sul territorio;*
- c) *aumentare la vivibilità del territorio e la sicurezza reale e percepita dai cittadini, attraverso l'implementazione di un sistema di sicurezza urbana che fornisca informazioni in tempo reale a tutti gli operatori di sicurezza che operano sul territorio, per consentire una gestione proattiva delle situazioni di rischio, implementando una soluzione innovativa rispetto ai sistemi di videosorveglianza tradizionali che operano "post facto".*
- d) *fornire strumenti innovativi che facilitino il lavoro quotidiano in mobilità degli operatori di sicurezza e che consentano una effettiva ottimizzazione dell'utilizzo delle forze sul campo, attraverso un monitoraggio in tempo reale di zone del territorio comunale sia da postazioni fisse che in mobilità;*
- e) *consentire al personale di Polizia Locale, la realizzazione di segnalazioni relative a situazioni contrarie al codice della strada che semplifichino l'attività sanzionatoria e che favoriscano la dissuasione di tali comportamenti, con conseguente aumento della percezione di presenza delle Istituzioni nella vita quotidiana dei cittadini;*
- f) *l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;*
- g) *tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;*
- h) *la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare;*
- i) *prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita.*
- j) *la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;*
- k) *l'attivazione di uno strumento di vigilanza operativo di protezione civile sul territorio comunale.*

2. Le finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente comma sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.

3. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

Art. 4 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy.
2. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

CAPO II – SOGGETTI

Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune, in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'ente, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Il Sindaco, in qualità di Titolare:
 - *definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;*
 - *effettua quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;*
 - *nomina i responsabili del trattamento dei dati personali.*

Art. 6 – Designato al trattamento dei dati personali

1. Il Comandante della Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Designato al trattamento dei dati personali rilevati. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare. il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Designato del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione e in particolare allo stesso compete:
 - a) *organizzare il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;*
 - b) *nominare per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati e delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori;*
 - c) *controllare che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;*
 - d) *vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;*
 - e) *verificare e controllare che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.*
 - f) *impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti;*
 - g) *adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.*
 - h) *assistere il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR;*
 - i) *assistere il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'articolo 36 del GDPR;*
 - j) *affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.*

Art. 7 – Autorizzati del trattamento dei dati personali e accesso al sistema di videosorveglianza

1. Il Comandante della Polizia Locale quale Designato al trattamento dei dati personali individua e nomina con apposito atto formale gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale della Polizia Locale.

2. Gli autorizzati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Polizia Locale di questo Comune che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dei sistemi di videosorveglianza è riservata esclusivamente al personale della Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Gli autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati, saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento e saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
6. I dati personali sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme di attuazione di questo.
7. L'accesso al server di controllo è consentito soltanto al Comandante della Polizia Locale, agli autorizzati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento ed in relazione al livello di autorizzazione concessa dal Comandante della P.L., ed al personale addetto alla manutenzione degli impianti.
1. Il Comandante della Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
2. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate nel presente regolamento
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Designato (Comandante Polizia Locale) ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.
4. Gli autorizzati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.8 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, si articolano in diverse tipologie, di seguito dettagliate:
 - **IL SISTEMA DI SICUREZZA URBANA**
 - **IL SISTEMA DI SICUREZZA STRADALE**
 - **IL SISTEMA DI TUTELA AMBIENTALE**
2. **Il Sistema di videosorveglianza per la SICUREZZA URBANA, ha lo scopo di:**

- *assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;*
- *prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale assicurando maggiore sicurezza ai cittadini*
- *controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;*
- *proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;*
- *tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento (come istituti scolastici, impianti sportivi etc...);*
- *tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;*
- *acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali;*
- *garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.*

3. Il sistema di videosorveglianza per la SICUREZZA STRADALE, ha lo scopo di:

- *Monitorare il traffico veicolare: l'impianto di lettura targhe, che prevede una rete di telecamere per la lettura ed il riconoscimento delle targhe poste sulle principali arterie di entrata e uscite del territorio del Comune composta da telecamera di lettura e telecamera di contesto, ha finalità l'analisi dei flussi di traffico e la segnalazione automatizzata dei veicoli ricercati. Le immagini saranno conservate e visionate in locali protetti gestiti dalla Polizia Municipale e l'eventuale estrapolazione avverrà da personale autorizzato, così come specificato nel presente Regolamento.*
- *Accertare le violazioni al Codice della Strada memorizzando le solo immagini riferite all'infrazione, e alla registrazione continua per il monitoraggio del traffico veicolare conservata in forma di dati anonimi che può essere utilizzata per studi o ricerche sul traffico.*
- *Attività di Polizia Giudiziaria sia d'iniziativa che delegati dall'A.G.*

4. Il sistema di videosorveglianza per la TUTELA AMBIENTALE, ha lo scopo di:

- *scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "micro discariche" sparse nel territorio comunale. Nonostante, infatti, i numerosi controlli ambientali effettuati vengono con molta frequenza abbandonati rifiuti lungo le strade e nelle loro pertinenze*

nonché nelle aree verdi, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile;

- *per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;*
- *monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;*
- *controllare determinate aree soggette eventualmente a gettito di rifiuti non conforme alle disposizioni nazionali, regionali e comunali;*

Art.9 Informativa ex 13 e 14 Reg. . UE N. 679/2016

1. L'informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta per il trattamento di dati personali.
2. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
3. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita e altri contenuti così come specificato dall'art. 14 del Reg.UE 679/2016 e riportato in Fig.2, al quale è opportuno aggiungere le finalità e il Titolare del trattamento dati.
4. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
5. Il supporto con l'informativa:
 - *deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti e può essere in alternativa data indicazione in ogni punto in cui si acceda al territorio comunale attraverso idonea cartellonista prevista dalle norme vigenti.*
 - *deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;*
 - *può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate*



Figura 1. Informativa semplificata art.14 Reg. UE 679/2016

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto :
 - a) *di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;*
 - b) *di esser informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;*
 - c) *di ottenere dal responsabile, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano la comunicazione in forma inleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;*
 - d) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - e) *di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.*
3. Per ogni richiesta di cui alla lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, ve non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Giunta comunale.
4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

5. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
7. La Giunta comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 12 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati diversi dall'interessato è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 13 Sistema di videosorveglianza sicurezza dei dati personali

1. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente Regolamento, registrano immagini in aree delimitate dalle zone di installazione delle telecamere e possono riprendere, a seconda della posizione, sia i mezzi di trasporto sia i soggetti che transitano nell'area interessata.
2. Le videocamere di tali impianti devono consentire, riprese video a colori con illuminazione naturale o artificiale ed in bianco/nero in caso contrario anche con scarsa illuminazione notturna
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Ufficio di Polizia Locale ove le immagini saranno visualizzate su monitor collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
5. L'utilizzo dei videoregistratori (NVR impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
6. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
7. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
8. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
9. Le immagini videoregistrate saranno conservate per un tempo non superiore a 7 (SETTE) giorni successivi alla rilevazione, in apposito server ubicato presso i locali del Corpo di Polizia Locale di questo Comune.
10. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagine per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.
11. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale

distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

12. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
13. L'accesso condiviso al sistema di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente l'accesso alle immagini solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
14. A tal fine è stato adottato un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate
15. Nella fase di installazione e configurazione del sistema di videosorveglianza, saranno adottate tutte le cautele che vadano a prevenire eventuali forme di intrusione nella privacy dei cittadini, evitando la ripresa di persone in abitazioni private, delimitando, quindi, la dislocazione, l'uso dello zoom e, in particolare, l'angolo visuale delle telecamere in modo da escludere ogni forma di ripresa, anche quando non c'è registrazione, di spazi interni di abitazioni private, attraverso eventuali sistemi di settaggio e oscuramento automatico, non modificabili dall'operatore.
16. Le caratteristiche degli apparati dell'intero impianto saranno aderenti a quanto indicato nei requisiti minimi specificati nella circolare ministeriale del 2 Marzo 2012 (Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale) e della Direttiva del Ministero dell'interno del 02.03.2012.
17. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, par. 3, lettera c), del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico il Titolare assistito dal Responsabile della protezione dati (DPO) e dal Responsabile del trattamento dei dati procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali - DPIA (data protection Impact assessment) –
18. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
19. Ogni qualvolta un settore comunale implementi la propria dotazione di strumenti di videosorveglianza/fototrappolaggio il responsabile gestionale referente del suddetto settore fornisce sia al Responsabile della protezione dei dati che al Responsabile del trattamento dei dati le informazioni e i dati necessari affinché con il contributo di soluzioni tecniche ed organizzative redatte dai responsabili dei settori coinvolti si proceda ad un'analisi preliminare di impatto ed alla integrazione del DPIA. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche
20. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 14 Limiti al sistema di videosorveglianza per istituti scolastici

1. L'installazione di sistemi di videocamere di sorveglianza nei plessi scolastici presenti nel territorio di questo Comune è assolutamente ed indispensabile al fine di tutelare l'edificio e i beni in esso contenuti da atti vandalici e furti (*numerosi sono stato gli episodi che si sono verificati negli ultimi anni*), circoscrivendo tuttavia le riprese alle sole aree interessate così come meglio quanto stabilito dal Garante della Privacy.
2. Il Sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2 comma 2, DPR 249/1998)
3. Relativamente ai sistemi di videosorveglianza dedicati al controllo esterno degli edifici scolastici dovranno essere implementate le seguenti prescrizioni aggiuntive:
 - *il sistema non potrà inquadrare dettagli dei tratti somatici degli interessati;*
 - *Le riprese devono tuttavia risultare circoscritte alle sole aree interessate da furti o atti vandalici, e la presenza delle telecamere deve essere al contempo opportunamente e chiaramente segnalata da un'apposita cartellonistica.*
 - *le telecamere poste all'interno degli edifici scolastici effettueranno la registrazione solo in orario in cui le strutture scolastiche sono chiuse*
 - *le telecamere poste all'esterno degli edifici scolastici effettueranno la registrazione anche durante l'apertura degli edifici scolastici purché l'angolo visuale delle telecamere sia opportunamente delimitato per garantire il diritto dello studente alla riservatezza*
 - *la visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole Forze di polizia e all'Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli "incaricati"/designati al trattamento alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico.*
4. La conservazione dei files delle immagini avverrà per un periodo di 7 giorni al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura, come meglio nel presente regolamento

**Art. 15 Limiti al sistema di videosorveglianza specifica
per il contrasto all'abbandono dei rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, abbandono di rifiuti e sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere impiegate telecamere di tipo riposizionabile o modulari
4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi costituisce trattamento di dati personali, e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
 - le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, rifiuti e sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
 - le risultanze video-fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale. Al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
 - le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano;
 - i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
5. Obiettivo è quello di scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "micro discariche" sparse nel territorio comunale.
6. Con specifico riferimento all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e di fototrappolaggio per finalità di sicurezza urbana si richiamano i principi di cui alle sotto elencate disposizioni normative:
- *D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;*
 - *Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);*
 - *D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.*

**Art. 16 Utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazione
alle norme del codice della strada**

1. L'utilizzo di tali sistemi è lecito dal momento che i dati raccolti sono solo quelli pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, cioè la sicurezza stradale.
2. A tal proposito l'impianto rispetta tali caratteristiche:
 - *Gli impianti elettronici di rilevamento circoscrivono la conservazione dei dati alfanumerici contenuti;*

- *Le immagini sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;*
- *Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni (il tipo di veicolo, il giorno, l'ora, e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. pedoni, altri utenti della strada)*
- *Le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale e non sono inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto nelle modalità indicate e riportate negli avvisi di accertamento delle violazioni amministrative. La documentazione video-fotografica, infatti viene resa disponibile a richiesta dal destinatario del verbale, ma al momento dell'accesso saranno opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.*

Art. 17 - Utilizzo di particolari sistemi mobili Body cam e Dash cam

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle body cam (*telecamere installate sul corpo dell'operatore in servizio*) e delle dash cam (*telecamere a bordo dei veicoli di servizio*) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota del 30/9/2014, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di “*dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria*”.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni a maggior rischio operativo.
3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria o All'agente più anziano impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, depositeranno tutta la documentazione video al Comando.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi del Codice Privacy richiamati nel presente regolamento ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati
5. Per l'utilizzo di tale strumento deve essere adottato un disciplinare rispettoso delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy nella verifica preliminare provvedimento 362 del 22 maggio 2018 Inoltre, il Comune deve agire anche nel rispetto dell'art 4 dello Statuto dei Lavoratori, per rispettare il divieto di controllo a distanza del lavoratore, fatti salvi i fatti illeciti commessi dal personale nell'orario di esercizio e che possano comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari In tale prospettiva, deve essere siglato apposito accordo con le organizzazioni sindacali o, in alternativa, deve essere acquisita l'autorizzazione da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro

Art. 18 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

CAPO V – Norme finali

Art. 19 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 31 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., è il responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente regolamento.

Art. 20 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni:
 - *Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva UE n. 2016/680;*
 - *Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.1.2018, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";*
 - *D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;*
 - *Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);*
 - *D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;*
 - *D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.*
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'immediata eseguibilità della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
2. A decorrere da tale data è abrogato il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2011
3. Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fiano Romano